

CITTA' DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

Regolamento Comunale per la Composizione e il Funzionamento della “Commissione Locale Paesaggio - Integrata VAS”

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.59 del 19/12/2018

INDICE

Art. 1. Istituzione della Commissione Locale- Integrata VAS

Art. 2 Competenze

Art. 3. Composizione

Art. 4. Selezione e Nomina

Art. 5. Durata

Art. 6. Incompatibilità

Art. 7. Conflitto d'Interessi

Art. 8. Decadenza

Art. 9. Funzionamento della Commissione

Art. 10. Verbalizzazione

Art. 11. Documentazione e Procedimento

Art. 12. Funzioni del Responsabile del Procedimento

Art. 13. Indennità e Oneri Istruttori

Art. 14. Termini per l'espressione del parere

Art. 15. Criteri per l'espressione del parere

Art. 16. Rinvio

Art. 1

Istituzione della Commissione Locale- Integrata VAS

1. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. n.42 (d'ora in poi "*Codice*") e dell'art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n.20, come modificata dalla L.R. n° 19 del 10 aprile 2015 e dalla L.R. Puglia 26/10/2016 n° 28 è istituita presso il Comune di Modugno la "Commissione locale per il paesaggio", integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013, di seguito denominata per brevità "*Commissione*".
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo, composta secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Modugno.
3. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

Art. 2

Competenze

• Pareri

1. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti (20) giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti nei seguenti procedimenti:
 - a) rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., del parere ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n° 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n° 139;
 - b) Parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (parere paesaggistico pratiche di condono di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 relativamente alle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell'All. 1 di quest'ultima Legge) e per tutte le pratiche di condono o sanatoria ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 1 della Legge 308/2004 (condono ambientale);
 - d) Interventi di trasformazione di cui alla L.R. 17/2013 art. 8;
2. Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09/09/2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'Ente Delegato procede comunque sull'istanza.
3. Alla Commissione è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o

programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

4. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti:
 - a) separazione dall'Autorità Procedente da quella competente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 - b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
 5. La Commissione esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. diversi da quelli di competenza della Regione o della Città Metropolitana, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.
 6. E' altresì demandata alla Commissione la espressione dei pareri ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.19/2013;
 7. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di pareri facoltativi e non vincolanti su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti;
- **Criteri di valutazione**
1. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della delega deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli atti normativi e regolamentari aventi valenza paesaggistica e in materia di VAS.
 2. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando il progetto in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
 3. I pareri della Commissione possono essere favorevoli, contrari o favorevoli con prescrizioni e devono comunque essere adeguatamente motivati.
 4. La Commissione, inoltre, può:
 - a. effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - c. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio.

Art. 3

Composizione

1. La Commissione è composta da cinque membri da scegliersi a seguito di avviso pubblico, finalizzato alla selezione dei candidati ai sensi delle vigenti norme regionali, di cui quattro in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali, ed un componente privo di titolo di studio universitario, purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritto a un albo professionale, così come previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.r. 20/2009, di cui:
 - a) un esperto in tutela paesaggistica pianificazione territoriale e Vas, Ingegnere e/o Architetto
iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;
 - b) un esperto in storia dell'arte e architettura (architettura, scienze dei beni culturali, tecnica del restauro, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali);
 - c) un archeologo, ai sensi dell'art.8 c.2 della L.R.17/2013 il quale partecipa in via permanente alle sedute di commissione;
 - d) un esperto in scienze della terra e geomorfologia, Geologo iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;
 - e) un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;
2. I predetti componenti devono aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma del presente articolo.
3. La Commissione è istituita sulla base della valutazione delle candidature da eseguirsi tramite avviso pubblico, dalle figure professionali aventi i seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza nelle discipline della tutela paesaggistica, del restauro, del recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
 - b) documentata esperienza nelle discipline della progettazione e pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale;
 - c) documentata esperienza nelle discipline delle scienze della terra (geologia, geomorfologia);
 - d) documentata esperienza nelle discipline agrarie, forestali, botaniche ed ecologiche;
 - e) documentata esperienza nelle discipline dell'archeologia e della storia del territorio;
 - f) documentata, specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa in materia di valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di progetti, piani e programmi.
4. Il Responsabile del Procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere finale in caso di decorrenza infruttuosa dei termini previsti per legge.
5. Con atto di Giunta Comunale è individuato l'Ufficio competente nonché il Responsabile del

procedimento dell'autorizzazione paesaggistica quale soggetto distinto dal responsabile del rilascio del titolo abilitativo edilizio (*punto 1, lett. b, della delibera di Giunta Regionale n. 2273/2009*);

6. Con apposito atto del Responsabile dell'ufficio competente si provvederà a designare un dipendente del Comune di Modugno per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione.

Art. 4

Selezione e Nomina

1. Alla selezione dei componenti della Commissione si procederà a seguito di pubblicazione di apposito Avviso e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti attinenti le competenze specificate al precedente art. 3, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula.
2. Una commissione tecnica composta da tre Responsabili o funzionari, affiancati da un altro Funzionario o Tecnico con funzioni di segretario, provvederà all'analisi dei titoli e dei curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria finale in base ai criteri appresso specificati.
3. Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 35 punti come di seguito articolato:

a)Titolidistudio-massimo5punti

- Laurea nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (Vi) con la seguente formula:

$$Pi = Vi/110 \times 5;$$

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di diploma (Vi) con la seguente formula:

$$Pi = Vi/100 \times 4;$$

b)Altritolinellematerieattinentilaselezione-massimo5punti

- Dottorato di ricerca/corso di specializzazione con esame finale - (1,5 punti per ciascun corso);
- Master/corsi di formazione con esame finale attinenti alla materia urbanistica di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (0.5 punti per ciascun corso);
- Esperienze in altre commissioni per il paesaggio - (1,5 punti per chi è già stato componente di altra commissione comunale per il paesaggio);
- Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (1,5 punti per singola pubblicazione).

c)Attività professionale-massimo25punti

- Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno biennale nell'ambito delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - **max 12 punti**;

- Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di almeno tre anni, nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) - **max 13 punti**;

d)A parità di punteggi si procede per sorteggio.

4. La Commissione è nominata con atto del Responsabile dell'ufficio competente e dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.
5. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l'Ente delegato;
6. I titoli posseduti e le attività svolte saranno valutate sulla base del contenuto delle certificazioni presentate o, in alternativa, delle dichiarazioni riportate nel curriculum vitae purché complete di tutti gli elementi necessari alla valutazione medesima.
7. La soglia minima di punteggio è stabilita in punti 15; i candidati collocati al di sotto di tale punteggio saranno considerati non idonei ai fini della nomina in seno alla commissione.
8. Il Comune di Modugno si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati al punto 2 nell'allegato A della D.G.R. n° 2273/2009.

Art. 5

Durata

1. La Commissione dura in carica n.3 anni dalla nomina ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta;
2. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza naturale.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposito atto del Responsabile dell'ufficio competente;
4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della commissione.
5. La graduatoria relativa alla selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

Art. 6

Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica, i funzionari tecnici dell'amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Modugno o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, i soggetti selezionati, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità.
5. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 4 comporta, salve ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all'ordine professionale di competenza.
6. La carica di componente della Commissione è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica (D.G.R. 9 febbraio 2010, n. 299).

Art. 7

Conflitto d'Interessi

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
 - a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere;
 - b) collaborino o abbiano collaborato con coloro i quali partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere;
 - c) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - d) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista;
 - e) costituiscano soggetto appaltante della realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il quarto grado del componente della Commissione Paesaggio, dal coniuge o da professionisti che operino correntemente nel suo studio o con lui associati.
3. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle pratiche all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi dall'aula nella quale è riunita la Commissione. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.
4. La partecipazione al voto su richiesta di autorizzazione paesaggistica costituisce per i componenti della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale, e/o a fornire consulenza al titolare della richiesta medesima e/o ad eseguire la direzione lavori, anche dopo il termine della nomina quale componente della Commissione, indipendentemente dal fatto che la nomina sia cessata per dimissioni del componente o per altre motivazioni.
5. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R.16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..

Art. 8

Decadenza

1. I componenti della Commissione Locale Paesaggio decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 6, sopravvenuta successivamente alla nomina.
2. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente della Commissione e al Responsabile di Servizio competente, le incompatibilità sopravvenute, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
3. I componenti della Commissione decadono qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui all'articolo 7, o per altri gravi motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni.
4. I componenti decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione se risultano assenti in modo ingiustificato per più di tre riunioni consecutive della Commissione, o a cinque riunioni, anche non consecutive, nel corso di un anno solare, qualora se ne svolgano almeno in tale numero.
5. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del Responsabile competente che provvede, contestualmente, alla nomina del sostituto, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione, ai sensi del precedente articolo 5.
6. I componenti possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Responsabile di Servizio competente, che provvederà

alla nomina del sostituto, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione, ai sensi del precedente articolo 5.

7. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina dei sostituti ai sensi dei commi precedenti, il Responsabile di Servizio competente, provvederà a pubblicare apposito avviso finalizzato all'acquisizione di nuove candidature per la sostituzione dei commissari decaduti, o dimissionari.

Art. 9

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, nella prima seduta, designa all'interno dei suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Nella prima seduta tutti i componenti della commissione, il Responsabile del Procedimento coadiuvato dal segretario verbalizzante, devono indicare l'Ufficio, il numero telefonico di servizio, di fax e un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni e l'indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato alla documentazione in formato elettronico. Il Responsabile del Procedimento comunicherà l'eventuale indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato ai documenti, agli ordini del giorno ed alle comunicazioni di servizio inerenti i lavori della stessa commissione.
3. Il Responsabile del Procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere finale in caso di decorrenza infruttuosa dei termini previsti per legge.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da altro dipendente del Comune di Modugno, appositamente nominato, che coadiuva il Responsabile del Procedimento.
5. La Commissione è convocata dal Presidente, previa intesa con il Responsabile del procedimento, a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.
6. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata con posta elettronica certificata, (pec), ai componenti della Commissione almeno tre giorni prima e fino ad un giorno prima, nei casi di seduta straordinaria, previo accordo telefonico.
7. Al fine di garantire la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all'ordine del giorno, il Responsabile del Procedimento preposto all'istruttoria, deve consentire ai componenti della Commissione la visione di tutta la relativa documentazione, che dovrà essere resa disponibile sull'indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato ai documenti su supporto informatico, acquisiti con firma digitale (D.Lgs. n. 82/2005; D.Lgs. n. 235/2010; D.P.C.M. 22/02/2013).
8. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia la necessità di acquisire il parere della Commissione per ulteriori procedimenti, potrà essere chiesta la convocazione di una seduta straordinaria.
9. Il Responsabile del Procedimento redige l'ordine del giorno, in base alla data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale, e lo trasmette al

presidente per l'inoltro della convocazione, nella data concordata, ai componenti; hanno comunque priorità le pratiche relative a:

- esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di finanziamenti pubblici;
 - varianti in corso d'opera.
10. Le riunioni della Commissione sono riservate. Se ritenuto opportuno, su proposta della maggioranza dei componenti presenti, la Commissione potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, per l'illustrazione del progetto o per eventuali richieste di chiarimenti.
 11. Qualora nel corso di una seduta non sia possibile esaminare tutte le pratiche inserite nell'ordine del giorno, la Commissione stabilisce il giorno per la prosecuzione dei relativi lavori, che dovranno concludersi entro venti (20) giorni dalla data della prima convocazione.
 12. I componenti della Commissione devono comunicare al Responsabile del Procedimento e al Segretario della Commissione, con posta elettronica certificata, almeno 24 ore prima della seduta, la loro indisponibilità a parteciparvi specificandone le motivazioni.
 13. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
 14. Nelle ipotesi di assenza o di astensione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
 15. Nei procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione non sono valide in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali.
 16. La Commissione esprime il parere a maggioranza dei presenti.
 17. Qualora la Commissione non riesca ad esprimere il parere con il voto della maggioranza dei componenti, prevale il voto del Presidente.
 18. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
 19. Dei pareri della Commissione viene redatto regolare verbale a cura del Segretario della Commissione. Detto verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
 20. I verbali delle sedute, a cura del Segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.
 21. A cura del Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal segretario verbalizzante, si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio, per almeno cinque giorni naturali e consecutivi, dei Verbali della Commissione.
 22. La Commissione si riunisce ogni qualvolta è convocata dal Responsabile del Procedimento secondo le modalità indicate ai punti precedenti.
 23. Il responsabile del procedimento può discostarsi dal parere della Commissione solo mediante adeguata motivazione.

Art. 10

Verbalizzazione

1. Alla fine delle operazioni di seduta, il segretario verbalizzante, redige apposito verbale.
2. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
3. I verbali devono essere sottoscritti dai componenti della Commissione presenti, e dal Responsabile del Procedimento. Tutti gli elaborati progettuali devono riportare l'esito, il numero progressivo e la data del parere espresso dalla Commissione.

Art. 11

Documentazione e Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e per le procedure di VAS, verifica che l'istanza sia completa e, nel caso di procedura semplificata per interventi di lieve entità di cui al DPR n. 139 del 09.07.2010, verifica che l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia corredata da attestazione di conformità urbanistica ed edilizia dei Servizi competenti o da asseverazione del progettista di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, nei casi di denuncia/segnalazione/comunicazione, di cui al DPR 380/01.
2. I progetti carenti della documentazione prevista dalla vigente Legislazione non possono essere sottoposti al parere della Commissione; in tal caso, il Responsabile del Procedimento invita il proponente l'istanza ad integrare la documentazione depositata. In mancanza della documentazione integrativa il Responsabile del Procedimento sottopone ugualmente la proposta progettuale alla Commissione con la documentazione agli atti dell'ufficio ai fini della conclusione del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.
3. Il progettista deve fornire la documentazione e le informazioni secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 3 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle N.T.A. della strumentazione di tutela Paesaggistica Regionale vigente. Le relazioni e gli elaborati progettuali sono forniti sia su supporto cartaceo sia informatico.
4. I progettisti, previa richiesta formale motivata, possono chiedere di essere sentiti dalla Commissione per relazionare in merito ai progetti in esame ma non possono partecipare alla successiva discussione ed espressione del parere.
5. Nei procedimenti di V.A.S. o di verifica di assoggettabilità a V.A.S. la documentazione da produrre di cui alla L.R. n. 44/2012 è quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di V.A.S. Nei procedimenti di Valutazione d'Incidenza o di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale e per i quali si richiede il parere della Commissione, la documentazione da produrre è quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 12

Funzioni del Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, deve essere, in ogni caso, soggetto diverso da quello cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni in materia di edilizia ed urbanistica.
2. Il Responsabile del Procedimento, svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione e mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
 - b) partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolgere funzioni di relatore e prescindere dal parere finale in caso di decorrenza infruttuosa dei termini previsti per legge;
 - c) acquisito il parere della Commissione, trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
 - d) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato all'acquisizione dei pareri dalla Commissione di cui all'art.2 del presente regolamento nonché al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Art. 13

Indennità e Oneri Istruttori

1. Ai componenti la Commissione spetterà un corrispettivo, per ogni seduta di Commissione, pari ad € 100,00, onnicomprensivo di Iva, Irpef, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed oneri connessi, per un totale massimo di n. 30 sedute/anno. Nulla sarà dovuto per ulteriori sedute. Tale importo, verrà corrisposto con cadenza trimestrale e sulla base delle presenze effettive.
2. Al Responsabile del Procedimento non saranno corrisposte ulteriori competenze rispetto a quelle previste dalle disposizioni Comunali vigenti.
3. Sono istituiti gli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 che ha integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica).

4. Determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10 bis della L.R.P. n° 20/2009 e s.m.i.:

IMPORTO PROGETTO	TARIFFA
Fino a € 200.000,00	€ 100,00
Da € 200.001,00 a € 5.000.000,00	€ 100,00 + 0,03% della parte eccedente € 200.000,00
Da € 5.000.001,00 a € 20.000.000,00	€ 1.500,00 + 0,005% della parte eccedente € 5.000.000,00
Oltre 20.000.001,00	€ 2.250,00 + 0,001% della parte eccedente € 20.000.000,00

5. Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento degli oneri concessori in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
6. I richiedenti le autorizzazioni ed i pareri paesaggistici devono versare, preventivamente, i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente Regolamento.
7. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri istruttori, dovrà farsi riferimento al computo metrico estimativo asseverato redatto dal tecnico abilitato, in base all'ultimo aggiornamento del prezzario Regionale e in caso di piani urbanistici al costo di costruzione stabilito dalle tabelle parametriche regionali aggiornato e rapportato alla volumetria di progetto.
8. Per gli oneri istruttori in materia di paesaggio dovrà essere creata un'apposita voce di bilancio poiché la loro utilizzazione deve essere vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e, quindi, anche al funzionamento della Commissione Integrata Locale per il Paesaggio e VAS.

Art. 14

Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione, ricevuta la convocazione, unitamente all'O.d.G., deve comunque esprimere il proprio parere entro e non oltre venti (20) giorni dalla data della convocazione della Commissione stessa. Il termine per l'espressione del parere è ridotto a dieci (10) giorni nel caso di interventi di lieve entità, individuati dall'allegato 1 del D.P.R. n. 139 del 09/07/2010. In tali casi, ove il predetto termine trascorra inutilmente, il Responsabile del Procedimento, potrà rilasciare ai sensi del comma 11 dell'art. 4 del citato D.P.R. n°139/2010, il parere di compatibilità e/o l'autorizzazione paesaggistica, a prescindere dall'atto consultivo della Commissione locale Paesaggistica. Tali termini potranno essere

modificati dal Responsabile del Procedimento in funzione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento motivato.

3. Nel caso di procedimenti di compatibilità paesaggistica la Commissione Paesaggio dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento formale dell'istanza.
4. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti senza l'espressione del parere da parte della Commissione Paesaggio, il Responsabile del Procedimento procede in assenza di questo e formula al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa, da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. L'assenza del parere della Commissione Paesaggio dovrà inoltre essere comunicata anche alla Soprintendenza.
5. Qualora la Commissione Paesaggio esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione Paesaggio.
6. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione Paesaggio determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di protocollo delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.
7. Nei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione o Parere paesaggistico ed in quelli relativi alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. o della V.A.S., la Commissione Locale dovrà esprimere il proprio parere, in ogni caso coordinandosi con le procedure e le tempistiche previste per tali procedimenti dalla normativa Nazionale e Regionale.

Art. 15

Criteri per l'Espressione del Parere

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione Paesaggio adotta criteri di esame uniformi e trasparenti.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato inserito nel proprio contesto.
3. Entro 30 giorni dal suo insediamento, la Commissione formula, in un documento scritto, i principi e i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame.
4. Il documento di cui al comma precedente non può derogare dalle disposizioni normative statali e regionali, ai regolamenti e agli atti e strumenti afferenti la pianificazione paesaggistica vigenti.

Art. 16

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente dispositivo si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti sulla materia.
2. Il regolamento verrà adeguato ad eventuali nuove disposizioni, se ed in quanto, vincolanti, o ritenuto opportuno.